

integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma».

All'articolo 4:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: "società sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai, seguenti:

"18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

- c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divis' fra gli, associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".

6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati».

Nel titolo del decreto-legge, le parole. «materiale audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «opere dell'ingegno».

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di bailo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.M. 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attività culturali».

3-*quater*. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: ", ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività," sono soppresse.

3-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche."

3-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni

integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma».

All'articolo 4:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti, organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *4-bis*, pari a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: "società sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai, seguenti:

"18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

- c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".

6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati».

Nel titolo del decreto-legge, le parole. «materiale audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «opere dell'ingegno».

L. 1 agosto 2002, n. 166 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 settembre 2002, n. 150, Msg. 8 ottobre 2002, n. 345;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 marzo 2004, n. 14/E.

13. Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture.

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo ^{(49) (50)}.

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale ⁽⁵¹⁾.

3. ... ⁽⁵²⁾;

4. ... ⁽⁵³⁾;

5. ... ⁽⁵⁴⁾;

6. ... ⁽⁵⁵⁾.

7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».

8. ... ⁽⁵⁶⁾.

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁴⁹⁾ Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15 e l'art. 39, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

⁽⁵⁰⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

⁽⁵¹⁾ Alla ripartizione dei contributi di cui al presente comma si è provveduto con D.M. 5 maggio 2003 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229), con due Decr. 25 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88), con D.Dirett. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2004, n. 289), con Decr. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96), con Decr. 7 marzo 2005 (Gazz. Uff. 6 maggio 2005, n. 104), con D.Dirett. 21 novembre 2005 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2006, n. 31), con D.Dirett. 30 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) e con D.Dirett. 16 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° luglio 2006, n. 151).

(52) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(53) Aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(54) Sostituisce la lettera c) al comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(55) Aggiunge il comma 3-*bis* all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(56) Sostituisce il secondo periodo al comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(58) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2005, n. 82 (Gazz. Uff. 9 marzo 2005, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

MODULARIO
D.A.C. - 58

Ministero del Turismo, del Patrimonio e della Programmazione Economica
VERBALE DI CONFERENZA (ART. 13, COMMA 1, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 30)
CONFERENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PROT. N. 10792
DEL 04/08/2004

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTRI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

15 SET. 2004

Reg. 9 foglio 269
R. TURINA

Il Ministro
Paolo Mirotti

di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

25 AGO. 2004
19.29

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in euro 2.680.000 relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in euro 2.550.000 relativamente a quello decorrente dall'anno 2004;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 luglio 2004, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004, da finanziare con le suddette risorse;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 65401 istitutivo del capitolo 7301 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2004, per l'importo di euro 5.230.000,00;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3 stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2" ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del succitato programma degli interventi;



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

VISTA la convenzione sottoscritta ai sensi della precitata disposizione normativa tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale suddetto;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione della suddetta convenzione;

DECRETA

Art. 1

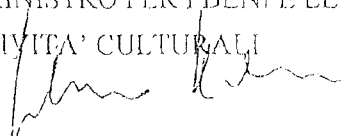
1. E' approvata l'allegata convenzione, che costituisce parte integrante del presente decreto, stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma approvato con il decreto interministeriale citato in premessa.

Art. 2

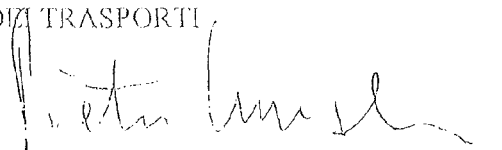
1. La convenzione di cui all'articolo 1, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi e potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Roma, 30.08.2004

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI


MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



ROMA 10/08/2004 107
Il Direttore Generale
10/08/2004



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ALLEGATO

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2004, N. 128

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Segretario generale reggente Prof. GIUSEPPE PROIETTI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato dal Capo del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali Arch. GAETANO FONTANA, e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. (partita IVA 07894071005), rappresentata dal dott. Mario Ciaccia, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma;

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 aprile 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, la quota dei limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente gli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi relativi ai beni ed alle attività culturali, è stata determinata in 2.680.000 euro relativamente all'impegno decorrente dall'anno 2003 e in 2.550.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2004;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 luglio 2004, con il quale è stato approvato il programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2004, da finanziare con le suddette risorse;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 65399 istitutivo del capitolo "limite di impegno per la realizzazione del programma degli interventi a favore dei beni e delle attività culturali finanziati con le risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", nello stato di previsione del Ministero;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 3 stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2" ed individua, pertanto, nella suddetta Società il soggetto incaricato della realizzazione del succitato programma degli interventi;

CONSIDERATO che l'obiettivo unitario del citato programma di interventi, individuato normativamente nella promozione e nel sostegno di progetti ed iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche nelle sue interdipendenze con la realizzazione delle infrastrutture del Paese e con il territorio, è articolato in specifiche linee di intervento indicate per aree di competenza e per singoli interventi;

ATTESO che appare opportuno collegare gli obiettivi da conseguire alle risorse concretamente reperibili, secondo la scala di priorità individuata dal precitato programma degli interventi, facendo salve le ulteriori specifiche indicazioni, ai fini del conseguimento dei migliori risultati, che si renderanno necessarie nel corso di attuazione del programma;

RITENUTO che per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati lo strumento più idoneo è costituito da ARCUS, la cui struttura - aperta alla partecipazione delle autonomie e dei privati - è per legge espressamente a ciò preordinata;

CONSIDERATO che ARCUS dovrà predisporre quale strumento tecnico, anche per sollecitare fonti di risorse sostitutive dell'intervento pubblico, specialmente per le aree del territorio in cui è marginale o inesistente l'apporto delle Fondazioni bancarie;

PRESO ATTO, in via preliminare, che una ricognizione della situazione di settore sotto il profilo normativo ed organizzativo per macro aree di contesto, pone in evidenza i seguenti fattori:

a) fattori positivi:

- concetto di cultura assai più vasto del passato, comprendente non soltanto l'arte e l'umanesimo classico, ma anche una gamma di nuove attività e mezzi, quali, a titolo esemplificativo, l'intreccio tra il cinema ed il settore degli audiovisivi;
- considerazione degli interventi riguardanti i beni culturali come una importante componente del complesso progettuale relativo alle infrastrutture strategiche del Paese (con la legge finanziaria per l'esercizio 2003, per la prima volta, viene infatti esaltata l'interazione con i settori che beneficiano dei finanziamenti assegnati, con un forte potenziamento dei possibili effetti positivi per lo sviluppo economico);
- conseguenziale creazione delle premesse per un ulteriore volano moltiplicatore mirato ad aumentare la rilevanza delle opere e dei connessi prodotti anche su scala internazionale, nonché le ricadute complessive in termini sociali, ambientali, economici ed occupazionali;
- rilevante aumento di interesse verso il settore da parte dei privati;
- enorme patrimonio culturale ancora da utilizzare;
- potenziale di risorse umane da valorizzare attraverso ulteriori specifiche qualificazioni per settori;

b) fattori negativi:

- inadeguatezza dell'intervento pubblico rispetto alla vastità del patrimonio culturale italiano, pur a fronte di una crescita, sia pure non costante, dell'ammontare delle risorse pubbliche destinate al settore;
- insufficiente utilizzazione del patrimonio culturale, destinata ad aumentare, in assenza di interventi correttivi, a causa anche della difficoltà di attivare un'adeguata partecipazione del capitale privato;
- esigenza di più coordinate interrelazioni tra beni culturali, paesaggio ed infrastrutture, al fine di migliorare la tutela e la fruibilità dei beni culturali e potenziare gli effetti positivi delle opere infrastrutturali sul territorio;
- necessità di una forte collaborazione tra Stato ed Autonomie territoriali sulla base della linea di demarcazione delle competenze tra Stato e regioni in materia di beni e attività culturali tracciata dal nuovo Titolo V della Costituzione;
- assenza di un vero mercato dei prodotti di ispirazione culturale;
- difficoltà ancora persistenti nell'affermarsi di una cultura della misurazione statistica ed economica nel settore in termini di grandezze economiche e di adeguati indicatori, con particolare riguardo alla utilizzazione dei beni ed all'impatto sull'economia nei diversi comparti interessati ed alla esigenza di avviare conti satellitari sul territorio;

- insufficienza del sostegno all'eccellenza artistica, alla creatività ed alla vera innovazione;
- inadeguatezza dei sistemi informatici e telematici;

TUTTO CIO' PREMESSO, convengono quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

1. La presente convenzione è volta a disciplinare i criteri e le modalità per la realizzazione del programma di interventi di cui al citato decreto interministeriale 7 luglio 2004 che si intendono qui totalmente richiamati per aree, singoli interventi e risorse per ciascuno indicate. Nell'ambito di dette risorse, ammontanti complessivamente a 57,37 milioni di euro, sono destinati 1,81 milioni di euro alle spese di funzionamento della Società (dei quali 0,5 milioni per le spese di cui all'art. 15, comma 7, dello Statuto).
2. In conformità con gli scopi statuari, nell'ambito della presente convenzione, la Società ARCUS S.p.A. è chiamata a svolgere il sostegno, la promozione nonché l'assistenza tecnica e finanziaria relativi alle diverse tipologie di progetti e iniziative concernenti il settore dei beni e delle attività culturali, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, manutenzione e restauro di beni culturali.
3. La Società ARCUS S.p.A., in considerazione della ampiezza e della complessità degli interventi individuati nel programma, potrà valutare l'opportunità, anche in base al principio di economicità, di un affidamento all'esterno di parte dei propri compiti strumentali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

4. Per la promozione dell'offerta di prodotti e servizi legati ai beni ed alle attività culturali, la Società ARCUS S.p.A. potrà promuovere, sostenere e partecipare a progetti volti alla creazione di una rete di distribuzione (ad esempio, utilizzando lo strumento del franchising), al fine di aumentare l'effetto "volano" per l'economia con il minor costo possibile.

Art. 3
(linee guida)

1. Le linee guida cui dovrà ispirarsi la realizzazione del programma si incentrano sulla esigenza di una profonda innovazione delle politiche pubbliche e delle strategie di intervento, che sia in grado di:
 - accrescere la diffusione del patrimonio culturale nazionale;
 - potenziare il valore aggiunto derivante da più stretti legami tra l'industria culturale ed i settori produttivi presenti sul territorio.
2. Nel quadro delle predette linee guida, ove necessario, saranno fornite alla Società dal Ministro per i beni e le attività culturali, specifiche indicazioni ai fini del conseguimento dei migliori risultati.
3. La Società ARCUS S.p.A dovrà svolgere un ruolo innovativo, associando alle strategie per lo sviluppo della cultura tutte le progettualità necessarie per promuovere, in stretta collaborazione con le autonomie, il progresso economico del territorio e, in coerenza con tali finalità, lo schema organizzativo della Società dovrà essere orientato verso una struttura agile, snella, flessibile e fortemente specialistica, tale da ottimizzare la tempistica, l'efficienza ed il potenziale innovativo degli interventi.

Art. 4
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, che decorre dalla data di approvazione, ha la durata di 36 mesi.
2. La presente convenzione potrà essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5

(Criteri e modalità per la realizzazione degli interventi)

1. I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al programma approvato con il decreto interministeriale 7 luglio 2004, sono di seguito indicati in linea generale, per aree di competenza e, nell'ambito di quest'ultime, per alcune peculiari tipologie di progetti.

2. In linea generale, si riconosce che ARCUS, per la sua stessa natura, è tenuta ad operare nel modo più efficiente ed efficace, assicurando una gestione imprenditoriale condotta secondo criteri di economicità. A tal fine, nel rispetto delle scelte operative che ARCUS farà nell'ambito della propria autonomia e responsabilità, vengono concordate le seguenti generali modalità di azione:

- circa il modo con cui si origina la progettualità, il metodo di valutazione delle proposte di intervento deve comprendere due profili: l'aspetto sostanziale delle proposte, cioè la valutazione del merito dell'iniziativa in termini di importanza, di impatto sul patrimonio nazionale, di logica degli interventi da attuare, di risultato finale atteso, nonché di coerenza con il programma e con la presente convenzione; il lato finanziario della proposta, cioè la quantificazione dell'impegno economico, la valutazione del rapporto costi/benefici, l'allocazione dell'investimento rispetto al bacino finanziario complessivo disponibile, l'eventuale coinvolgimento di ulteriori co-finanziatori, da reperirsi tra gli stakeholders o anche tra enti privati potenzialmente interessati a sponsorizzazioni;
- la Società, secondo Statuto, non può procedere alla mera concessione di contributi, ma deve svolgere un'attività propulsiva di promozione e sostegno di progetti e iniziative. La concessione di contributi, se del caso, deve porsi come attività strumentale rispetto alle finalità di fondo;
- ARCUS dovrà valutare il ruolo che nella individuazione delle iniziative da sostenere potrà essere svolto da varie tipologie di stakeholders, quali: le Autonomie, e in particolar modo le Regioni; le Fondazioni di origine bancaria; le Università degli studi; gli enti esponenti della cosiddetta "Società Civile" (Fondazioni, Associazioni e Consorzi operanti nell'ambito dei beni e delle attività culturali) e le Confederazioni; al riguardo, va tenuto presente che le categorie di stakeholders sopra riportate potranno assumere un doppio ruolo nei confronti di ARCUS: da un lato, infatti, si potranno proporre come poli di riferimento per quanto attiene la fase di definizione delle iniziative su cui ARCUS dovrà intervenire; dall'altro lato, è prevedibile un